

Roma
22 maggio 2020
Prot. DSL/UCR/000998

Agli Associati

Loro Sedi

Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 – D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Decreto c.d. Rilancio

Si informano gli Associati che, sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 (Suppl. Ordinario n. 21/L), è stato pubblicato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, rubricato “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (Decreto c.d. Rilancio).

Il citato D.L. reca, tra l’altro, significative modifiche alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale prevista dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 2020 (Decreto c.d. Cura Italia)¹ che assumono rilievo anche ai fini della “*Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020*”, definita il 30 marzo u.s., alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra ABI, Confederazioni sindacali, Organizzazioni sindacali di settore e numerose Associazioni di rappresentanza datoriale².

Al riguardo, si segnala che gli articoli da 68 a 71 del D.L. c.d. Rilancio hanno tra l’altro disposto una complessiva estensione da 9 a 18 settimane della durata massima dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal “Cura Italia” (cassa integrazione ordinaria, in deroga, prestazioni ordinarie erogate dal Fondo Integrazione Salariale e dai Fondi bilaterali) per causale “emergenza COVID-19” e stabilito che tali trattamenti potranno

¹ Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è stato convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27. Relativamente al provvedimento di conversione, v. la circolare ABI, serie Lavoro, n. 37 del 30 aprile 2020.

² V. la lettera circolare ABI del 1° aprile 2020 (prot. DIG/000648).

riguardare per 14 settimane i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per 4 settimane i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020³.

Ciò posto, si ricorda che la Convenzione 30 marzo 2020 ha previsto che l'anticipazione sociale è disposta con apertura di credito per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore⁴) e da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale (punto 3, "Misura dell'anticipazione", primo comma).

Nella Convenzione è stato altresì stabilito che *"tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020"* (punto 3 cit., secondo comma).

Considerate le recenti, descritte, modifiche introdotte con il Decreto c.d. Rilancio, le banche potranno quindi valutare l'eventuale reiterazione dell'anticipazione, di cui al richiamato punto 3 della Convenzione 30 marzo 2020, su richiesta documentata del lavoratore a cui sia già stata riconosciuta per un precedente periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

La domanda dovrà contenere la durata prevista dell'ulteriore periodo di sospensione a zero ore, richiesta dal datore di lavoro ai sensi dei menzionati articoli da 68 a 71 del D.L. c.d. Rilancio, ai fini di determinare l'importo aggiuntivo da anticipare.

Si ricorda ad ogni modo che *"l'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – (...)"* (punto 3 cit., ultimo comma) e, ovviamente, che la reiterazione non è prevista nei confronti di chi già percepisce l'integrazione al reddito da parte dell'Istituto previdenziale. Al riguardo, è opportuno sottolineare che il D.L. c.d. Rilancio ha anche introdotto una nuova procedura volta a velocizzare il pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione al reddito di cui ai citati artt. da 19 a 22 del D.L. c.d. Cura Italia⁵.

³ In particolare, il Decreto c.d. Rilancio stabilisce che le 9 settimane dei trattamenti di integrazione al reddito previsti per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 dall'art. 19 del Decreto c.d. Cura Italia sono incrementate *"di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane"* (v. art. 68 del Decreto c.d. Rilancio). Analoga disposizione è prevista per il trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del Decreto c.d. Cura Italia (v. art. 70 del Decreto c.d. Rilancio).

⁴ L'importo è dunque di circa € 155 per ciascuna settimana di sospensione a zero ore dell'attività lavorativa.

⁵ V., in particolare, gli artt. 22-*quater* e 22-*quinquies* del D.L. c.d. Cura Italia, introdotti dall'art. 71 del D.L. c.d. Rilancio.

Resta fermo quant'altro previsto dalla Convenzione stessa, secondo le indicazioni tempo per tempo fornite in materia agli Associati⁶.

Cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



⁶ V. le lettere circolari ABI del 9 aprile 2020 (prot. UCR/000696), 10 aprile 2020 (prot. UCR/USW/000701), 16 aprile 2020 (prot. DSL/UCR/USP/000727) e del 23 aprile 2020 (prot. DSL/UCR/USP/000789).